

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1002

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

di concerto col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2001

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	8
Relazione tecnica	»	14
Disegno di legge	»	27
Decreto-legge	»	28

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge presenta un ampio ambito di intervento, andando ad intervenire sulle accise di alcuni prodotti petroliferi, sulla classificazione di un particolare tipo di rifiuti, sulla determinazione delle poste dei giochi ed altre misure connesse all'introduzione dell'euro, nonché sulla normativa sui rimborsi IVA in titoli di Stato.

Per quanto concerne i disposti riferiti ai prodotti petroliferi, si segnala che gli stessi recano la comune finalità di prorogare alcune agevolazioni concernenti particolari impieghi, oltre a determinare un'aliquota specifica per gli oli emulsionati.

Il decreto-legge si propone, inoltre, di far fronte alla necessità di assicurare continuità al meccanismo di adeguamento della riduzione dell'accisa dovuta per il gasolio per autotrazione, impiegato dagli autotrasportatori, in ragione dell'andamento dei prezzi di mercato.

La necessità di adeguamento alla normativa comunitaria, è alla base dei due disposti che prevedono la soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e la contestuale sostituzione della stessa con un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale.

Quanto alle disposizioni in materia di giochi, data la diversità dell'area di intervento, esse vengono raccolte in un apposito capo II e - come già detto - rivedono la disciplina soprattutto alla luce delle esigenze conseguenti alla introduzione della moneta unica europea.

L'esigenza di adeguamento alla normativa comunitaria motiva infine le disposizioni relative ai rimborsi IVA contenute nel capo III.

Il decreto dispone nel dettaglio:

Capo I. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE

Articolo 1. La disposizione mira a prorogare, per il primo semestre dell'anno 2002, il trattamento fiscale previsto per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua dall'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Articolo 2. Viene prorogata, per il primo semestre dell'anno 2002, la riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999, laddove si verificano consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

Articolo 3. La disposizione conferma, per il primo semestre dell'anno 2002, l'aumento (attualmente lire 50) della riduzione minima di prezzo per litro di gasolio e chilogrammo di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.), utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche del paese, prorogato da ultimo con decreto legge 1^a ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, della legge 30 novembre 2001, n. 418.

Articolo 4. Si dispone, per il primo semestre dell'anno 2002, la proroga dell'aumento (lire 30) dello sconto (lire 20) già previsto per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentato con biomasse o con energia geotermica dall'articolo 8, comma 10, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

Articolo 5. Il comma 1 stabilisce che l'aliquota prevista per il gasolio per autotrazione, utilizzato per veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, venga ridotta con riferimento al valore che verrà determinato al 31 dicembre 2001. Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la riduzione di accisa di cui al comma 1 possa essere rideterminata qualora alla fine del primo semestre 2002 venga rilevato uno scostamento del prezzo del gasolio rispetto a quello della prima settimana del mese di gennaio 2002 superiore, mediamente, al 10 per cento in valore assoluto (in più ed in meno) dell'ammontare dell'accisa. Il comma 4 prevede le modalità per ottenere il rimborso di accisa. Il comma 5 prevede una attenuazione del meccanismo di oscillazione, per il secondo semestre 2001, previsto dalla normativa vigente, che è presupposto per la rideterminazione, con decreto ministeriale da adottare entro il 31 gennaio 2002, della riduzione dell'accisa in questione.

Articolo 6. Viene soppressa, a decorrere dal 1° ottobre 2002, la vigente tassazione (imposta di consumo), degli oli lubrificanti impiegati in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione prevista dall'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e dell'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce «IMPOSIZIONI DIVERSE».

L'intervento normativo in questione trova principale giustificazione nell'esigenza di porre fine alla vertenza da lungo tempo in atto con la Comunità europea, presso la quale pende, come è noto, una apposita procedura d'infrazione avviata nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea nel corso delle precedenti legislature. E' stato, infatti, già da tempo emanato dall'Esecutivo comunitario il «parere motivato», al quale farebbe

inevitabilmente seguito, in caso di inottemperanza, il deferimento del nostro paese alla Corte di giustizia.

Quanto all'individuazione del termine di decorrenza del 1° ottobre 2002, si è tenuta in considerazione da un lato l'esigenza di assicurare un congruo margine di tempo per consentire alle imprese che operano nel settore di uniformarsi adeguatamente alle nuove disposizioni legislative, dall'altro la necessità di evitare eccessive ripercussioni sul piano degli oneri finanziari per l'anno 2002.

Conseguentemente, viene riformulato anche il testo del predetto articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per mantenere in vigore l'imposizione sui bitumi che, in base alle specifiche direttive comunitarie, non sono considerati oli minerali; con l'occasione è stata colmata una lacuna nel sistema di tassazione dei predetti bitumi nell'ipotesi di miscelazione con altre sostanze, prevedendo l'espresso richiamo all'articolo 21, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

Articolo 7. Al comma 1, viene istituito, a decorrere dal 1° ottobre 2002, un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale destinato alla realizzazione delle seguenti finalità:

a) assicurare il sostegno all'attività di rigenerazione degli oli lubrificanti usati che attualmente viene accordato assoggettando gli oli lubrificanti rigenerati ad una imposta di consumo ridotta (lire 630 per chilogrammo di prodotto), pari al 50 per cento dell'aliquota intera applicata agli oli lubrificanti di prima distillazione (lire 1.260 per chilogrammo di prodotto) e che verrebbe a mancare in conseguenza della detassazione degli oli lubrificanti;

b) incentivare lo smaltimento degli oli usati non altrimenti riciclabili, attraverso la termodistruzione in impianti idonei in base a norme sanitarie e antinquinamento;

c) incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

La misura del contributo è indicata in 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto, misura determinata tenendo conto dell'attuale sostegno all'attività di rigenerazione e delle risorse occorrenti per il controllo dei menzionati impianti di termodistruzione e per l'adozione di misure tese a realizzare la riduzione delle emissioni inquinanti.

In coerenza con il termine previsto dall'articolo 6, si prevede che l'introduzione del contributo decorra dal 1° ottobre 2002, anche allo scopo di consentire l'adeguamento dell'organizzazione del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, ai diversi compiti ad esso attribuiti ed al fine di evitare rilevanti distorsioni sul mercato degli oli lubrificanti ed, in particolare, nel settore della rigenerazione.

Tenuto conto anche dell'interesse pubblico allo smaltimento degli oli usati, sono state previste apposite sanzioni amministrative per le violazioni alla disciplina regolamentare il cui accertamento è attribuito ai funzionari dell'Agenzia delle dogane ed agli appartenenti alla Guardia di finanza, che si avvalgono dei poteri previsti dall'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Le disposizioni recate dal comma 11 introducono due modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare: A) si aggiunge all'articolo 7, comma 3, la lettera l-bis) disponendo inequivocabilmente l'appartenenza del combustibile derivato dai rifiuti alla categoria dei rifiuti speciali. Tale integrazione si rende necessaria sia per la mutata natura giuridica di tale combustibile a seguito dell'approvazione in sede comunitaria della modifica del catalogo europeo dei rifiuti e sia perchè l'utilizzo di tale com-

bustibile in sostituzione dei combustibili fossili ha oggi un accresciuto interesse per il nostro paese che dipende sostanzialmente dall'estero per il fabbisogno energetico; B) conseguentemente viene eliminato il riferimento al combustibile da rifiuti di cui al comma 8 dell'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, ove il combustibile viene considerato rifiuto urbano.

Capo II. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI

Articolo 8. In attuazione del regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonchè per il riparto dei proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, sono state aggiudicate nuove concessioni e rinnovate le concessioni esistenti per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive in base ad un criterio che assicurasse allo Stato il versamento, da parte del concessionario, di una somma pari a quella - cosiddetta quota di prelievo - spettante all'UNIRE ed al CONI, a prescindere dall'effettivo volume delle raccolte introitate dai concessionari nell'esercizio annuale. I concessionari hanno a tal fine prestato fideiussione per il 40 per cento dell'importo dovuto. Tale clausola, all'epoca reciprocamente (cioè sia da parte dell'amministrazione che da quella dei concessionari) ritenuta congrua, in virtù di stime effettuate sul possibile sviluppo del volume di raccolta delle scommesse (stime che facevano immaginare il raggiungimento della soglia di circa 9.000 miliardi di lire di raccolta), è stata riprodotta nelle convenzioni - tipo e, poi, nelle singole concessioni.

Analoghe disposizioni sono state successivamente riprodotte nelle convenzioni accessive a concessioni non attribuite mediante apposita gara, sebbene meramente rinnovate, ai sensi dell'articolo 25 del citato regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, in capo ai soggetti che già ne erano attributari.

In seguito a verifiche effettuate nel primo trimestre del corrente anno, al fine di accertare l'andamento delle quote di prelievo versate nel 2000 dai concessionari, è stato rilevato un notevole scostamento tra il volume di raccolta globale stimato delle raccolte delle scommesse (i 9.000 miliardi di lire innanzi detti) e quello effettivamente realizzati nel periodo (circa 5.000 miliardi). Uno scostamento immediatamente apparso come idoneo a non consentire ai concessionari (per effetto delle evidenti contrazioni delle risorse finanziarie che gli stessi avevano conseguentemente patito) nè il versamento delle somme dovute a titolo di minimo annuo garantito, nè il pagamento dell'imposta di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, da assolversi sulle scommesse in argomento.

Proprio in considerazione di tale situazione, più volte sottoposta all'attenzione del Governo anche dalle categorie interessate, in data 28 maggio 2001, in esercizio del potere attribuitogli dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti) il Ministro delle finanze *pro tempore*, al fine di fronteggiare la situazione di crisi del settore, ha temporaneamente sospeso, fino al 15 dicembre 2001, i termini per il versamento dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998.

Inoltre, la Commissione europea, ha recentemente avviato una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE relativamente al rinnovo delle concessioni per la gestione delle scommesse ippiche, contestando, tra l'altro, i criteri di affidamento di concessioni per la raccolta di scommesse relative ad avvenimenti sportivi.

Ciò premesso, ed atteso l'oggettivo pericolo che, per effetto di un generalizzato dissesto del settore, venga definitivamente a

manicare l'acquisizione delle entrate tributarie derivanti dalla imposta sostitutiva; atteso altresì che eventuali revoche delle concessioni in atto, ovvero escussione delle garanzie prestate, riguardando un cospicuo numero di concessionari, nonchè gli istituti di credito coinvolti, andrebbe a consolidare la crisi già esistente, con sicura incidenza sui relativi livelli occupazionali, si rende ora necessario ed indifferibile un intervento normativo per la riconduzione ad equità delle obbligazioni corrispettive a suo tempo assunte dai concessionari.

L'articolo si compone di 3 commi.

Con il comma 1 viene attivata una procedura amministrativa volta alla rideterminazione della idonea misura dei minimi garantiti dovuti dai concessionari innanzi detti, ivi incluse le relative garanzie.

Il comma 2 ridisciplina le modalità di assolvimento dello *stock* del debito, nonchè della imposta sostitutiva dovute dai concessionari.

Con il comma 3, tenuto anche conto della citata procedura d'infrazione in atto con la Commissione europea, si prevedono le modalità di riattribuzione delle concessioni eventualmente rinnovate ai sensi dell'articolo 25 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, per le quali la scadenza viene fissata in coincidenza con la predetta riattribuzione - a seguito dell'aggiudicazione e piena operatività delle nuove concessioni.

Articolo 9. Concerne modifiche relative agli importi delle giocate del lotto. Il comma 1 prevede un'estrazione straordinaria in lire del gioco del lotto per il 31 dicembre 2001, al fine di risolvere le difficoltà derivanti dall'introduzione dell'euro sulla raccolta del primo concorso pronostici del 2002. Al comma 2, viene modificata la giocata minima da lire 1000 ad 1,00 euro; con il comma 3, si prevede il frazionamento della giocata tra diverse sorti, che costituisce una mera modalità tecnica di gioco. Ai commi

4 e 5 viene prevista una mera conversione degli attuali valori in euro. Il comma 6 stabilisce il premio massimo per ogni scontrino di giocata fissandolo in 1.000.000,00 euro. Il comma 7 fissa i limiti della raccolta delle giocate tramite raccolta telefonica.

Articolo 10. Fissa i nuovi importi dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita e di quelle ad estrazione istantanea che verranno indette nell'anno 2002.

Articolo 11. Viene ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il prezzo della giocata minima della scommessa «Formula 101», al fine di incrementare il volume delle giocate che attualmente producono un gettito modesto.

Articolo 12. A decorrere dal 1° gennaio 2002, si fissa in 0,50 euro la posta unitaria per colonna dei concorsi pronostici determinando la giocata minima in due colonne.

Articolo 13. Con riferimento alle scommesse a totalizzatore, comprese le tris, l'unità minima di scommessa è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in 1,00 euro, prevedendo una giocata minima di 2,00 euro. Per le scommesse a quota fissa, l'unità minima è stabilita, con la medesima decorrenza, in 3,00 euro.

Articolo 14. In materia di enalotto, al comma 1, viene fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la percentuale del compenso dovuto dal giocatore al ricevitore. Al comma 2 si stabilisce in 0,408 euro la posta unitaria di partecipazione al concorso.

Articolo 15. In materia di concorso pronostici enalotto, viene disposta eliminazione del limite del cosiddetto *Jackpot*.

Capo III. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA

Articolo 16. In esito alla procedura di infrazione 97/4365 - imposte sulla cifra d'af-

fari, sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme - la Commissione europea, con l'emanazione di apposito «parere motivato» del 9 luglio 1999, ha confermato il giudizio di incompatibilità del combinato disposto degli articoli 10 e 11, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con gli articoli 17 e 18 della VI direttiva IVA (Dir. 77/388/CEE del 17 maggio 1977) e ha conseguentemente invitato l'Italia, a conformarsi alla decisione.

Pertanto è stata predisposta la norma in esame che prevede:

- al comma 1, lettera *a*), la possibilità per i soggetti che hanno già ottenuto i titoli di Stato per il credito d'imposta IVA 1992, di richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili tenute presso la gestione accentrata della Banca d'Italia e il rimborso del capitale nominale degli stessi titoli;

- al comma 1, lettera *b*), la possibilità per i soggetti che non sono stati ancora rimborsati con titoli di Stato di rinunciare all'assegnazione degli stessi titoli e di richiedere l'immediata fruizione del rimborso in contanti senza l'obbligo di prestazione della garanzia prevista dall'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

- al comma 2, l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per determinare le modalità di presentazione nelle richieste di cui alle lettere *a*) e *b*) nonché di quelle effettuazioni dei rimborsi stessi.

Articolo 17. Reca una disposizione di regolamentazione contabile tesa a destinare parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del Capo II a copertura degli oneri determinati dalle altre disposizioni del decreto.

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n. 22

**Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio**

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38, Supplemento ordinario)

... *Omissis* ...

Art. 7. - (*Classificazione*). - 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.

... *Omissis* ...

Art. 33. - (*Operazioni di recupero*). - 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonchè le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;

3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

- a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
- c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
- e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'articolo 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata già ultimata.

7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1, che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1928, n. 203.

8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:

a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di composto di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;

c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'articolo 6.

9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonché fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.

10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12 e 15, nonché alle relative norme sanzionatorie.

11. Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.

12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.

12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da

R1 a R9, nonchè le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1957

Regolamento del concorso pronostici «Enalotto», istituito con decreto ministeriale 9 luglio 1957.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 1958, n. 49)

... *Omissis* ...

Art. 14. - . Le giocate vincenti sono di norma di cinque categorie. Alla prima categoria appartengono quelle in cui i pronostici relativi ai primi numeri estratti nelle sei ruote indicate nel primo comma dell'articolo 3 sono esatti; alla seconda categoria appartengono quelle in cui sono esatti cinque pronostici più il numero complementare (primo estratto nella ruota di Venezia), alla terza, alla quarta e alla quinta categoria le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti.

Quando le categorie dei vincenti sono 5, a ciascuna categoria viene attribuito il 20 per cento dell'importo complessivo destinato ai vincitori a norma dell'articolo 8. L'importo destinato alle giocate vincenti di ogni singola categoria va ripartito in parti uguali fra le giocate vincenti della rispettiva categoria.

In mancanza di vincite di prima categoria con punti 6 e/o di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, i relativi montepremi andranno ad accumularsi con quello della corrispondente categoria del concorso successivo. Qualora in tale concorso non si verificassero giocate vincenti con punti 6 e/o con punti 5 più il numero complementare, i rispettivi importi dei due montepremi andranno ad incrementare i relativi montepremi del concorso successivo per le stesse categorie, e così fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6 e/o con punti 5 più il numero complementare.

Qualora, con gli accumuli di cui al precedente comma, il montepremi della prima categoria, non assegnato per mancanza di vincitori, raggiunga l'importo di lire 50 miliardi, ogni ulteriore parte del montepremi da assegnare ai vincitori della prima categoria è suddivisa nel modo seguente:

a) il 20 per cento è attribuito al montepremi della prima categoria;
b) la residua parte è distribuita in quote eguali tra i montepremi delle categorie minori.

Ove il montepremi della seconda categoria superi l'importo di lire 25 miliardi:

a) il 20 per cento è attribuito al montepremi della seconda categoria;

b) la residua parte è distribuita in quote eguali tra i montepremi delle categorie minori.

In mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta categoria con punti 4 e/o di quinta categoria con punti 3 i rispettivi montepremi vengono ripartiti fra le eventuali altre categorie in cui vi siano vincenti.

Quando la categoria delle giocate vincenti è unica, la massa dei premi, detratte le eventuali quote da accantonare per mancanza di vincite di prima e/o di seconda categoria, è divisa in parti uguali fra le giocate vincenti dell'unica categoria.

Qualora in un concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente, l'intero montepremi andrà ad accumularsi con il montepremi del concorso successivo e se anche in tale concorso non si realizzassero punteggi vincenti, i due montepremi andranno ad incrementare il montepremi del concorso successivo fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite.

In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria potrà essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In tale caso la categoria inferiore verrà fusa con la categoria superiore nei confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie dovesse essere più alta della quota unitaria della categoria superiore, si procederà alla fusione delle tre categorie. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di tre categorie dovesse essere più alta della quota unitaria della categoria superiore, si procederà alla fusione delle quattro categorie. Se la quota unitaria risultante dalla fusione delle quattro categorie dovesse essere superiore alla quota unitaria della massima categoria, si procederà alla fusione delle cinque categorie in una unica.

RELAZIONE TECNICA

Capo I. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE

Articolo 1. - (*Riduzione delle accise sui prodotti petroliferi*). - La norma dispone la proroga, per il solo primo semestre dell'anno 2002, dell'accisa sui prodotti per le emulsioni stabilizzate.

La perdita di gettito viene stimata in circa 1,5 miliardi di lire (0,779 milioni di euro) per il solo anno 2002 (vedi Tav. 1).

Articolo 2. - (*Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale*). - La norma dispone la proroga, per il solo primo semestre dell'anno 2002, dell'accisa sul gas metano per usi industriali per gli utilizzatori industriali con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

La perdita di gettito viene stimata in circa 89 miliardi di lire (45,965 milioni di euro) per il solo anno 2002 (vedi Tav. 2).

Articolo 3. - (*Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali*). - La norma dispone la proroga, per il solo primo semestre dell'anno 2002, dell'agevolazione sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali.

La perdita di gettito viene stimata in circa 45,2 miliardi di lire (23,32 milioni di euro) per il solo anno 2002 (vedi Tav. 3).

Articolo 4. - (*Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia biotermica*). - La norma dispone la proroga, per il solo primo semestre dell'anno 2002, dell'agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia biotermica.

La perdita di gettito viene stimata in circa 9,6 miliardi di lire (4,95 milioni di euro) per il solo anno 2002.

Articolo 5. - (*Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori*). - La norma dispone la proroga, per il solo primo semestre dell'anno 2002, della riduzione di accisa per il settore dell'autotrasporto merci e del trasporto di persone.

La perdita di gettito viene stimata in circa 352 miliardi di lire (181,793 milioni di euro) per il solo anno 2002 (vedi Tav. 4) di cui 309 miliardi (159,585 milioni di euro) attribuibili alle disposizioni del primo comma e 43 miliardi (22,208 milioni di euro) a quelle del secondo comma.

Articoli 6 e 7. - (*Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale*). - Le disposizioni contenute in questi due articoli entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2002 e comporteranno minori entrate pari a 68 miliardi di lire (35,12 milioni di euro) nel 2002 e 404 miliardi (208,65 milioni di euro) nel 2003 e 2004 (vedi Tav. 5).

Capo II. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI

Articolo 8. - (*Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate*). - La disposizione contenuta in questo articolo non comporta effetti sul gettito erariale.

Articolo 9, comma 1. - Considerata l'eccezionalità dell'estrazione si presume, prudenzialmente, una contrazione del numero di giocate e conseguentemente degli incassi rispetto ai normali valori. Pertanto è prevedibile un incasso complessivo tra lotto e concorso Enalotto di circa 47,5 miliardi di lire.

Articolo 9, comma 2. - Ipotizzando una riduzione pari al 5 per cento del numero di giocate della posta minima, si avrà un numero di giocate pari a 785.138.930. Le stesse comporteranno un incasso di euro 785.138.930 con corrispondente utile erariale pari a euro 196.284.732 (considerando il rendimento medio del 25 per cento) e cioè lire 380.060.234.000, con una differenza di utile erariale rispetto a quello conseguito con una giocata minima oggi in lire 1000 pari a circa 182,4 miliardi di lire.

Articolo 9, comma 3. - Il contenuto costituisce solo una modalità tecnica di ripartizione della giocata tra le diverse sorti e non comporta alcun effetto ai fini del gettito erariale.

Articolo 9, commi 4, 5. - Si tratta di una rideterminazione delle fasce di pagamento delle vincite presso i raccoglitori ed i concessionari che non implica riflessi di natura economica.

Articolo 9, comma 6. - Il premio massimo conseguibile con un singolo scontrino di gioco è oggi un miliardo di lire; viene conservato quindi il rapporto tra giocata minima rideterminata in 1 euro ed il premio massimo conseguibile e cioè 1 milione di volte la posta.

Articolo 9, comma 7. - Le schede prepagate del lotto telefonico costituiscono una mera modalità di raccolta con nessun riflesso sul gettito (dovendo l'utente procedere ad effettuare la giocata secondo gli importi fissati al comma 1 del presente articolo).

Articolo 10. - (*Lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea*). - a) Lotterie tradizionali: ipotizzando un livello di vendita dei biglietti inferiore rispetto a quello dell'anno 2001 (circa 30 milioni) nella

misura del 5 per cento, si evidenzia che l'elevazione a 3 euro del costo del singolo biglietto delle lotterie tradizionali (ad estrazione differita) comporterà un maggiore utile erariale pari a 4.069.800 euro e cioè a 7.880.231.646 lire; b) lotterie istantanee: l'aumento previsto da lire 2000 ad euro 1,5 (2904 lire) incrementerà il gettito erariale di 28.620.707 euro e cioè 55.417.416.343 lire ipotizzando, anche in questo caso, una contrazione del livello di vendita dei biglietti pari al 5 per cento.

Articolo 11. - (*Scommessa «Formula 101»*). - L'esigua riduzione del valore della giocata minima comporterà una modesta contrazione dell'utile erariale stimata, agli attuali livelli di raccolta nella misura di circa 220 milioni di lire (113.620 euro). La rideterminazione ad 1 euro della giocata minima, evitando il ricorso ai centesimi, potrebbe, di converso, contribuire ad un miglioramento dei volumi di gioco oggi invero limitati.

Articolo 12. - (*Concorsi pronostici*). - Il costo della singola colonna dei concorsi pronostici viene aumentato da lire 800 a 968 lire circa (0,5 euro). Nel 2000 i concorsi pronostici hanno prodotto un gettito pari a 526 miliardi di lire. L'incremento di gettito per ogni colonna è del 17,84 per cento; ipotizzando prudenzialmente che il numero di colonne giocate subisca una riduzione di circa il 5 per cento, si prevede un incremento di gettito pari a circa 89,3 miliardi di lire (46,123 milioni di euro) su base annua.

Articolo 13. - (*Scommesse*). - La giocata minima delle scommesse viene assunta pari a 1 euro a colonna rispetto alle 1000 lire attuali. Ciò comporta un maggior gettito proporzionale all'incremento della giocata. Considerando che il gettito nel 2000 è stato pari a 314 miliardi e ipotizzando un calo del numero delle scommesse nella misura del 5 per cento, l'incremento di gettito stimato sarà pari a 279,3 miliardi.

L'unità minima delle scommesse a quota fissa viene ridotto da 10.000 lire a 3 euro. Questa riduzione si rende necessaria in quanto l'importo minimo di 10.000 lire disincentiva la propensione al gioco. Si dovrebbe quindi considerare un maggior gettito che prudenzialmente non viene considerato.

Articolo 14. - (*Enalotto*). - Il costo della colonna dell'Enalotto viene aumentato da 950 lire a 968 lire (0,8 euro). Il maggiore introito per l'erario è di circa 1,7109 lire ogni colonna. Considerato che nel 2000 sono state giocate circa 6 miliardi di colonne ed ipotizzando inoltre prudenzialmente una contrazione delle giocate nella misura del 5 per cento, si stima che il maggior gettito sia di circa 9,5 miliardi di lire su base annua (4,902 milioni di Euro).

Articolo 15. - (*Eliminazione del limite al Jackpot*). - L'eliminazione del limite al *Jackpot*, introdotto con il decreto ministeriale 23 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1999, si stima comporti un maggior gettito annuo di 133 miliardi di lire tenuto conto in via prudenziale e di una riduzione delle giocate pari al 5,5.

A tale quantificazione si è giunti considerando gli incrementi di gettito avvenuti anteriormente e successivamente all'introduzione del decreto suddetto al momento del superamento del limite di 50 miliardi per il *Jackpot*.

Il maggior gettito di 133 miliardi di lire è pari a 68,689 milioni di euro.

CAPO III. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA

Articolo 16. - (*Disposizioni in materia di rimborsi IVA*). - La Commissione europea ha contestato, per violazione degli articoli 17 e 18 della sesta direttiva IVA (Dir. 77/388/CEE del 17 maggio 1977), la legittimità dell'articolo 11 del decreto-legge n. 16 del 1993 che vieta di portare in detrazione negli anni successivi i crediti d'imposta IVA, non inferiori a 100 milioni di lire, maturati da quei contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni dai paesi membri della CEE in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni registrate nel corso dello stesso anno.

Dalla norma contestata si evince che la limitazione si applica allorchè sussistono congiuntamente due condizioni (circolare n. 79 del 1992):

- 1) che il credito di imposta evidenziato nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1992 non sia inferiore a lire 100 milioni di lire;
- 2) che il rapporto tra l'ammontare delle importazioni dai Paesi membri della Comunità economica europea (Francia, Belgio e Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Portogallo, Spagna) e l'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi sia superiore al 10 per cento.

In concreto si stabilì che i creditori Iva nell'anno 1992 non sarebbero stati rimborsati con mezzi liquidi, nè avrebbero potuto computare in detrazione l'importo del credito negli esercizi successivi. Ai creditori d'imposta lo Stato impose un pagamento attraverso CCT a cinque e dieci anni, emessi ed assegnati in varie tranches a partire dal 1° gennaio 1994.

La norma rivestiva natura sicuramente eccezionale e transitoria, in quanto l'amministrazione finanziaria doveva fronteggiare la perdita momentanea di gettito conseguente alla fine del versamento dell'Iva in dogana negli acquisti intracomunitari.

In base ai dati forniti dall'Agenzia delle entrate, risulta che sono stati rimborsati 249 contribuenti, per un totale di circa 134 miliardi di lire, in base all'articolo 3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349.

I titoli utilizzati sono CCT al portatore, di durata decennale, con cedola semestrale, scadenza 1/7 - 1/1 di ogni anno a partire dal luglio 1996.

Nell'ipotesi che non tutti i contribuenti interessati sceglieranno (si presume che circa 1/6 non sono più in possesso dei titoli oppure li terranno vista l'appetibilità dei tassi di interesse applicati) di procedere al-

l'annullamento delle iscrizioni contabili con conseguente rimborso del capitale nominale, così come previsto dal comma 1, lettera *a*), della norma proposta piuttosto che mantenere i titoli, la perdita per l'erario è pari a 112 miliardi.

Dalla stessa fonte risulta che 82 contribuenti, con un ammontare di crediti IVA pari a 30 miliardi di lire circa, pur rientrando nelle caratteristiche del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, non hanno ottenuto rimborso o perchè la richiesta non è stata validata dagli uffici o perchè non hanno ancora presentato istanza di rimborso.

In questo ultimo caso, i contribuenti potranno trovare vantaggioso richiedere il rimborso in via ordinaria così come previsto dal comma 1, lettera *b*), della norma proposta, per cui si ipotizza una ulteriore perdita di 30 miliardi.

Complessivamente l'onere per l'erario nel 2002 sarà pari a 142 miliardi, che si riducono a 140 miliardi, ove si tenga conto che non verrà erogato dall'erario la cedola prevista in pagamento nel 2002 a fronte degli interessi semestrali.

Il maggior onere di 140 miliardi di lire è pari a 72,304 milioni di euro.

TAVOLA 1

EMULSIONE CON OLI DA GAS USATA COME CARBURANTE
E COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO

Aliquota decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268	513.693	lire/000 litri
Nuova aliquota	474.693	» »
Differenza (incentivo economico)	39.000	» »
Consumo stimato (1° semestre)	28	milioni di litri
Onere derivante dalla proroga dell'aliquota . . .	1.095	milioni di lire

EMULSIONE CON OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ
USATA COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO

Aliquota decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268	96.154	lire/000 kg
Nuova aliquota	57.154	» »
Differenza (incentivo economico)	39.000	» »
Consumo stimato (1° semestre)	11	milioni di kg
Onere derivante dalla proroga dell'aliquota . . .	413	milioni di lire
Il mancato incasso erariale è stimabile in circa:	1.508	milioni di lire
pari a circa:	779	migliaia di euro (IVA compresa)

Stima dei consumi su dati Unione Petrolifera del 5 giugno 2001 (la densità dell'emulsione è pari a 0,855).

TAVOLA 2

GAS METANO PER COMBUSTIONE PER USO INDUSTRIALE

24,20	lire/metro cubo	aliquota vigente gas metano usi industriali
14,52	lire/metro cubo	aliquota ridotta del 40 per cento
9,68	lire/metro cubo	differenza di aliquota
11.492	milioni/metro cubo	previsione consumo 1° semestre metano usi industriali
111	miliardi di lire	perdita di gettito per l'intero settore industriale

Considerando l'incidenza degli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, che hanno consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui, pari a circa il 67 per cento (fonte SNAM), la perdita annua di gettito sarebbe pari a circa 89 miliardi di lire (46 milioni di euro) IVA compresa.

TAVOLA 3

STIMA DELLA MINORE ENTRATA ANNUA DERIVANTE DALLA PROROGA DELLA RIDUZIONE SU ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI (ZONE MONTANE)

Prodotto	Stima dei consumi 1° semestre Milioni di litri o kg	Sconto sul prezzo complessivo Lire/litro o kg	Minore introito accisa Miliardi di lire	Minore introito IVA	Minore introito
Gasolio riscaldamento .	720	50	30,0	6,0	36,0
Gpl combustione . . .	183	50	7,6	1,5	9,2
	Costo aggiuntivo zone montane		37,6	7,5	45,2

pari a circa: 23,32 milioni di euro

TAVOLA 4

Consumo annuo autotrasporto merci massa max complessiva > 3,5 t	7,1 miliardi di litri
Costo annuo per 87 lire di riduzione dell'accisa .	618 miliardi di lire
Costo annuo per il trasporto di persone (87 lire/litro)	86 miliardi di lire

Il costo per la proroga della riduzione di accisa per il primo semestre 2002 per il settore dell'autotrasporto merci e del trasporto di persone ammonta pertanto a circa:

352 miliardi di lire	pari a: 182 milioni di euro
di cui:	di cui:
309 per il comma 1	160 per il comma 1
43 per il comma 2	22 per il comma 2

N.B.: Dati rilevati dalla nota tecnica al decreto sull'autotrasporto.

TAVOLA 5

ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA DI CONSUMO SUGLI OLI LUBRIFICANTI E INTRODUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI RICICLAGGIO DEGLI OLI LUBRIFICANTI USATI E DI RISANAMENTO AMBIENTALE

	Consumi 2000 min kg	Aliquota lire/kg	Gettito 2000 mld di lire
Oli lubrificanti	438	1260	552
Oli lubrificanti rigenerati	116	630	73
TOTALE	554	-	625

Adottando l'ipotesi di invarianza dei consumi di oli lubrificanti verificati per l'anno 2000 l'abolizione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti a partire dal 1° ottobre 2002 comporterà una perdita di gettito stimata (in miliardi di lire) pari a:

	2002	2003	2004
gettito imposta consumo	- 104	- 625	- 625
gettito IVA	- 21	- 125	- 125
TOTALE	- 125	- 750	- 750

L'effetto sul gettito tiene conto delle modalità di pagamento dell'imposta abolita e della relativa IVA (scadenze).

La quota di contributo non destinata al Consorzio (lire 500 x Kg pari a euro 0,26) comporterà invece maggiori entrate nel Bilancio dello Stato stimate pari a:

	2002	2003	2004
maggiore entrata da contributo.	+ 46	+ 277	+ 277
maggiore IVA	+ 9	+ 55	+ 55
TOTALE (IN MILIARDI DI LIRE)	+ 55	+ 332	+ 332

Anche in questo caso l'effetto di cassa è calcolato tenendo conto delle modalità di pagamento del contributo.

Ai fini della valutazione complessiva si deve inoltre tener conto dell'IVA connessa al contributo «per riciclaggio» (lire 130 x Kg pari a euro 0,07).

	2002	2003	2004
maggiore IVA (miliardi di lire)	+ 2	+ 14	+ 14

Nel complesso si stimano quindi i seguenti effetti di cassa, espressi in miliardi di lire e milioni di euro, pari a:

	2002	2003	2004
EFFETTO NETTO in Bilancio Stato . . .	- 68 (euro - 35,12)	- 404 (- 208,65)	- 404 (- 208,65)

TABELLA RIEPILOGATIVA
(dati in miliardi di lire)

INTERVENTI NORMATIVI URGENTI IN MATERIA DI ACCISE, GIOCHI E RIMBORSI IVA

	2002	2003	2004
ACCISE			
Art. 1. - Riduzione aliquote prod. petrol.	- 1,5		
Art. 2. - Accisa gas metano	- 89,0		
Art. 3. - Gasolio e GPL comuni montani	- 45,2		
Art. 4. - Teleriscaldamento	- 9,6		
Art. 5. - Autotrasportatori	- 352,0		
Art. 6 e 7	- 68,0	- 404,0	- 404,0
TOTALE ACCISE . . .	- 565,3	- 404,0	- 404,0
GIOCHI			
Art. 9, comma 1 - Estrazione straordinaria: lotto, enalotto	47,5		
Art. 9, comma 2 - Gioco del lotto	182,4	182,4	182,4
Art. 10. - Lotterie istantanee	63,3	63,3	63,3
Art. 11. - Scommesse formula 101	- 0,2	- 0,2	- 0,2
Art. 12. - Concorsi pronostici	89,3	89,3	89,3
Art. 13. - Scommesse	279,3	279,3	279,3
Art. 14. - Enalotto	9,5	9,5	9,5
Art. 15. - Eliminazione del limite al <i>jackpot</i> . .	133	133	133
TOTALE GIOCHI . . .	804,1	756,6	756,6
RIMBORSI IVA			
Art. 16. - Rimborsi IVA	- 140,0	0,0	0,0
TOTALE COMPLESSIVO . . .	98,8	352,6	352,6

TABELLA RIEPILOGATIVA
(dati in milioni di euro)

	2002	2003	2004
ACCISE			
Art. 1. - Riduzione aliquote prod. petrol.	- 0,779		
Art. 2. - Accisa gas metano	- 45,965		
Art. 3. - Gasolio e GPL comuni montani	- 23,320		
Art. 4. - Teleriscaldamento	- 4,950		
Art. 5. - Autotrasportatori	-181,793		
Artt. 6 e 7	- 35,120	-208,650	-208,650
TOTALE ACCISE	-291,926	-208,650	-208,650
GIOCHI			
Art. 9. comma 1 - Estrazione straordinaria: lotto, enalotto	24,532		
Art. 9. comma 2 - Gioco del lotto	94,202	94,202	94,202
Art. 10. - Lotterie istantanee	32,690	32,690	32,690
Art. 11. - Scommesse formula 101	- 0,113	- 0,113	- 0,113
Art. 12. - Concorsi pronostici	46,123	46,123	46,123
Art. 13. - Scommesse	144,246	144,246	144,246
Art. 14. - Enalotto	4,902	4,902	4,902
Art. 15. - Eliminazione del limite al jackpot	68,689	68,689	68,689
TOTALE GIOCHI	415,271	390,739	390,739
RIMBORSI IVA			
Art. 16. - Rimborsi IVA	- 72,304	0,000	0,000
TOTALE COMPLESSIVO	51,040	182,089	182,089

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per auto-trazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001.

Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario con riguardo agli oli lubrificanti e in materia di rimborsi IVA, nonché di modificare la classificazione dei combustibili derivati dai rifiuti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza, in considerazione della crisi determinatasi nel settore dei concessionari della raccolta delle scommesse su avvenimenti ippici e sportivi e dei conseguenti effetti negativi che ne possono derivare sul piano del gettito erariale e delle entrate di bilancio del CONI e dell'UNIRE, di ridefinire le condizioni economiche di tali concessioni e di prevedere la riattribuzione delle concessioni meramente rinnovate;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare le poste dei giochi e di adottare altre misure in vista dell'introduzione dell'euro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE

Articolo 1.

(Oli emulsionati)

1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

Articolo 2.

(Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

Articolo 3.

(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

Articolo 4.

(Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

Articolo 5.

*(Agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresì, ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2002, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come successivamente modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «purché» sono aggiunte le seguenti: «e nei limiti in cui»;

b) le parole: «il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 per cento».

Articolo 6.

(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

1. E' soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce «IMPOSIZIONI DIVERSE».

2. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 62. - *(Imposizione sui bitumi di petrolio)* - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscele di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4.».

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2002.

Articolo 7.

(Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2002, è istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori

costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto nella misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e si applica:

a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi;

b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da paesi terzi;

c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

4. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.

5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto dell'importazione.

6. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, l'entità della parte del contributo destinata all'attività di riciclaggio.

7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo e dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di entità pari al 30 per cento del contributo dovuto.

9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma 6, si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro.

10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 7, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«l-bis) il combustibile derivato da rifiuti»;

b) nell'articolo 33, comma 8, è soppressa la lettera c).

CAPO II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE, DI AUMENTO DELLE POSTE DEI GIOCHI E ALTRE MISURE IN VISTA DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO

Articolo 8.

(Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate)

1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito nonché della previsione di un incremento di tale misura ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse.

2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni caso, congrue forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con eventuale ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle concessioni.

3. Le concessioni rinnovate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, sono riattribuite ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto. Le predette concessioni restano in essere, fermo quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto, fino alla definitiva aggiudicazione di quelle riattribuite.

Articolo 9.

(Gioco del lotto)

1. Il 31 dicembre 2001, alle ore 18,30, sarà effettuata una estrazione straordinaria in lire del gioco del lotto, alla quale sarà abbinato il concorso pronostici Enalotto di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958 e successive modificazioni.

2. L'importo della giocata minima del lotto è fissato in 1,00 euro. Gli importi degli incrementi delle giocate saranno pari ad 0,50 euro e la giocata massima non può essere superiore a 200,00 euro.

3. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari ad 0,05 euro o multipli di 0,05 euro.

4. Le vincite il cui importo non superi 2.300,00 euro sono pagate, previa esibizione dello scontrino, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di affissione del Bollettino Ufficiale di Zona, dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, fatta eccezione per quelle conseguite attraverso giocate effettuate presso le ricevitorie speciali o con schede del lotto telefonico, il cui pagamento può essere richiesto presso qualsiasi ricevitoria.

5. Per le vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e fino a 10.500,00 euro, gli scontrini vanno presentati, entro i suddetti termini, presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto, ai fini della prenotazione al Concessionario della relativa vincita. Per le vincite superiori a 10.500,00 euro gli scontrini vincenti vanno presentati direttamente al Concessionario.

6. Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo della scommessa, non può eccedere la somma di 1.000.000,00 di euro.

7. L'importo delle schede del lotto telefonico viene fissato in 10,00 euro, con incrementi di 2,50 euro e non può essere superiore a 500,00 euro.

8. Le disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2002.

Articolo 10.

(Lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea)

1. Il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle lotterie ad estrazione istantanea, indette dal 1° gennaio 2002, è fissato, rispettivamente, in 3,00 euro ed 1,50 euro.

Articolo 11.

(Scommessa «Formula 101»)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'importo della giocata minima della scommessa «Formula 101» è determinato in 1,00 euro per due colonne fino ad un'ora prima delle prove ufficiali. La giocata minima dopo tale orario è determinata in 2,00 euro.

Articolo 12.

(Concorsi pronostici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è determinata in 0,50 euro per colonna e la giocata minima è pari a due colonne.

Articolo 13.

(Scommesse)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, compresa quella sulla corsa tris e quelle alla stessa assimilabili, è pari a 1,00 euro e la giocata minima è di 2,00 euro. L'unità minima delle scommesse a quota fissa è pari a 3,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3,00 euro.

Articolo 14.

(Enalotto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a 0,50 euro.

2. La posta unitaria di partecipazione al concorso è di 0,408 euro per colonna.

Articolo 15.

(Eliminazione del limite al Jackpot)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è abrogato il quarto comma dell'articolo 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto, emanato con decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958, e successive modificazioni, concernente limitazioni alle vincite di prima e seconda categoria.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E NORME FINALI

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di rimborsi IVA)

1. I contribuenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75:

a) se hanno già ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, possono richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale nominale dei medesimi;

b) se non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato di cui alla lettera *a)*, possono richiedere il pagamento in contanti dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi della citata normativa, senza l'obbligo di prestazione della garanzia di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 17.

(Regolazione contabile)

1. L'importo corrispondente alle agevolazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, valutato in complessive 210.063 migliaia di euro per l'anno 2002, nonché quello relativo all'articolo 15, valutato in 72.304 migliaia di euro per il medesimo anno, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI – TREMONTI – MARZANO –
ALEMANNO – LUNARDI – MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

